

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0461/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2001 n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) articolo 4, commi da 46 a 50, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali, da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, con difficoltà comportamentali che necessitano di interventi ad alta intensità assistenziale.

Art. 2  
*(Tipologia dei contributi)*

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione, la trasformazione e l'arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali, per la parziale trasformazione o ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

Art. 3  
*(Destinatari)*

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 4  
*(Domande)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 48 della legge regionale 4/2001 le domande per la concessione dei contributi devono pervenire, pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate da:

- a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima;
- b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;
- c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l'iniziativa si colloca e le competenze presenti.

Art. 5  
*(Criteri di priorità)*

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a) ristrutturazione o trasformazione di immobili per la realizzazione di centri semiresidenziali innovativi in grado di dare risposte adeguate ai bisogni delle persone affette da demenza senile nelle diverse fasi della malattia e un adeguato sostegno alle famiglie di appartenenza;
- b) acquisto di arredi ed attrezzature per l'attivazione di nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, realizzati con il sostegno di contributi pubblici o privati;
- c) parziale trasformazione di strutture protette già operanti al fine di ricavare specifici nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

2. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003, si tiene prioritariamente conto, ai sensi dell'articolo 4, comma 65, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2003) delle richieste presentate nell'anno 2002 che risultino compatibili con i criteri di cui al comma 1.

Art. 6  
*(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli da 56 a 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.